



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara
Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche
Via dei Vestini, 31 - 66100 – Chieti



N. e data di protocollo sono attribuiti automaticamente dal sistema di gestione documentale di Ateneo

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA DAL TITOLO: "STUDIO DEL COINVOLGIMENTO DEL CO-RECETTORE GPC1 NELLO SVILUPPO E NELLA PROGRESSIONE DI TUMORI CEREBRALI" - AREA: 05 SCIENZE BIOLOGICHE - GDS: 05/BIOS-07 BIOCHIMICA - SSD: BIOS-07/A BIOCHIMICA - DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHE - TUTOR PROF. MAURIZIO RONCI - CUP N. D93C24001170006.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'istituzione di Borse di Studio per attività di ricerca emanato con D.R. N. 701 del 04/11/2013 e modificato con D.R.n.420 del 13 febbraio 2018;

VISTA la richiesta del Prof. Maurizio Ronci in ordine all'istituzione di n.1 Borsa di Studio nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo: "**Studio del coinvolgimento del co-recettore GPC1 nello sviluppo e nella progressione di tumori cerebrali**", da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche;

RICHIAMATA la delibera n.118/2026 prot. n. 1364 del 09/06/2026 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche del 03/06/2026, con la quale è stata approvata la richiesta di attivazione ed il relativo schema di bando;

DISPONE

Art. 1 – Istituzione

È indetta una Selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: "**Studio del coinvolgimento del co-recettore GPC1 nello sviluppo e nella progressione di tumori cerebrali**", da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche ai sensi della legge n. 240/2010, art. 18, comma 5, lett. e, modificato dall'art. 49 comma 1, lett. h del D.L. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 4 aprile 2012.

AREA: 05 Scienze Biologiche

GDS.: 05/BIOS-07 Biochimica

SSD: BIOS-07/A Biochimica

Durata: 06 mesi (rinnovabile)

IMPORTO LORDO PERCIPIENTE: € 8.000,00 (Euro ottomila,00) da erogare in rate mensili posticipate.

OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA Il glicoproteo-1 (GPC1) è un proteoglicano eparan-solfato sovraespresso nel glioblastoma (GBM), ed espresso a livelli trascurabili nei tessuti sani. Pertanto, GPC1 rappresenta un potenziale antigene target associato al tumore specifico nel GBM. GPC1 una proteina che si trova sia in forma ancorata alla membrana sia in forma solubile secreta. GPC1 viene normalmente espressa durante lo sviluppo embrionale e la sua espressione viene osservata nel cervello, nel sistema scheletrico, nel midollo osseo e durante lo sviluppo renale. Non è necessario per i tessuti adulti normali; tuttavia, mostra sovraespressione in una varietà di tumori solidi come glioma, glioblastoma, cancro al pancreas, cancro al seno, cancro alla prostata e carcinoma a cellule squamose esofagee (ESCC). GPC1 regola la crescita, la proliferazione, l'invasione, la metastasi e l'angiogenesi dei tumori tramite la modulazione delle cellule tumorali e la modifica del microambiente tumorale agendo come co-recettore di diversi fattori di crescita, FGF, HGF, TGF- β , Wnt e Hedgehog (Hh). L'espressione di GPC1 è associata a un aumento delle metastasi e della resistenza ai trattamenti (inclusa la TMZ) e poiché GPC1



è coinvolto nella crescita, migrazione, proliferazione e resistenza chemioterapica dei neoplastici, rappresenta un biomarcatore prognostico promettente e specifico, nonché un potenziale bersaglio terapeutico nel GBM.

Il progetto mira a indagare i meccanismi molecolari alla base del coinvolgimento della proteina GPC1 nello sviluppo e nella progressione di tumori cerebrali. Il progetto si propone di combinare analisi biochimiche e di biologia molecolare classiche con analisi highthroughput avanzate su modelli cellulari in-vitro per ottenere informazioni meccanicistiche da correlare ai profili biologici, con l'obiettivo di aumentare la conoscenza di base su questo tipo di tumori.

Il vincitore avrà il compito di supportare il team di ricerca nelle pratiche di laboratorio.

TITOLO DELLA BORSA: "Studio del coinvolgimento del co-recettore GPC1 nello sviluppo e nella progressione di tumori cerebrali".

TUTOR: Prof. Maurizio Ronci

STRUTTURA DI SVOLGIMENTO DELLA RICERCA: Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Regolamento per l'istituzione di borse di studio per attività di ricerca dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea Specialistica in CTF, Farmacia, Biotecnologie Mediche o affini conseguita in Italia o all'estero.

Altri requisiti richiesti:

- Esperienza documentata in biologia molecolare e cellulare. Conoscenza di statistica di base per il confronto di popolazioni e gruppi. Capacità di stesura di report in lingua inglese.

Preparazione richiesta e argomenti oggetto del colloquio:

- Tecniche biochimiche per l'analisi di parametri legati alla proliferazione cellulare. Analisi di metaboliti targeted e untargeted;
- Principali tecniche di base di biologia molecolare (immunochimiche e spettrofotometriche);
- Principi di statistica applicata allo studio di sistemi biologici complessi.

Il titolo di studio, nonché gli ulteriori requisiti previsti, devono essere posseduti alla data della scadenza del bando. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione delle clausole del bando.

Art. 3 Durata, rinnovo, importo

Per la borsa di studio è stabilita una durata semestrale (06 mesi), rinnovabile, a condizione che, anteriormente alla scadenza della medesima, i Tutor ed il Consiglio del Dipartimento esprimano parere favorevole sull'attività svolta dal borsista, assicurando la relativa copertura finanziaria.

L'Importo della borsa lordo percipiente ammonta a € 8.000,00 (Euro ottomila,00), e verrà corrisposto in n. 6 rate mensili posticipate rispetto allo svolgimento dell'attività e dopo acquisizione dell'attestazione di svolgimento della ricerca da parte del Tutor.

La borsa di studio è sottoposta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla legge vigente.

Art. 4 Divieto di cumulo e incompatibilità

Non è ammesso il cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, con assegni di ricerca, con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Lo svolgimento di lavoro autonomo è compatibile con la borsa di studio per attività di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, previa acquisizione del parere motivato del responsabile scientifico e verificato che l'attività di lavoro non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto dell'accettazione della borsa, il vincitore effettuerà apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al



- 110/110 punti 8
- 110/110 e lode punti 12
- 110 e lode e menzione accademica punti 25

Curriculum formativo e professionale (fino ad un massimo di 15 punti su 100):

- Tesi di Laurea attinente la tematica della ricerca punti 8
- Esperienze (contratti e/o tirocini formativi presso enti pubblici o privati) riguardanti la tematica della ricerca punti 4
- Pubblicazioni scientifiche punti 3

Per il colloquio fino ad un massimo di 60 punti su 100

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima del colloquio.

Art. 7 Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è individuata dal Consiglio di Dipartimento ed è nominata con provvedimento del Direttore, in conformità all'art. 6, comma 1 del Regolamento per l'istituzione di Borse di Studio per Attività di Ricerca emanato con D.R. n. 701 del 04/11/2013.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

In attuazione delle disposizioni di questo Ateneo, le attività della Commissione potranno essere espletate in modalità telematica.

Art. 8 Prove di selezione e graduatoria

La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione dei titoli e del colloquio che verterà su argomenti attinenti il progetto di ricerca per il quale è stata bandita la borsa.

La data della selezione sarà comunicata mediante pubblicazione sull'albo on line dell'Ateneo (<http://www.unich.it>).

La Commissione valuterà, sulla base della documentazione presentata, i titoli dei candidati, le pubblicazioni da essi presentate e il loro curriculum professionale e scientifico.

La commissione accerterà, tramite un colloquio orale, l'idoneità del candidato alla specifica attività di ricerca oggetto della borsa di studio e l'attitudine all'attività di ricerca.

Al termine dei lavori la commissione redigerà apposito verbale contenente anche i criteri di valutazione comparativa, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria degli idonei in ordine di merito.

I risultati della selezione pubblica saranno resi noti mediante pubblicazione sull'albo on-line dell'Ateneo (<http://www.unich.it>), dove il presente bando è pubblicato.

La suddetta formulazione pubblicata su Albo Pretorio ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

La pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di notifica agli interessati.

Art. 9 Approvazione degli atti e conferimento della borsa

Gli atti relativi alla selezione sono approvati con Decreto del Direttore del Dipartimento.

La borsa è conferita, con provvedimento del Direttore del Dipartimento, al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio, la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Prima del conferimento il Dipartimento provvederà alla verifica del possesso, da parte del candidato, di tutti i requisiti previsti nel bando ai fini della partecipazione al concorso.

Al candidato dichiarato vincitore verrà data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa di studio per attività di ricerca.

La borsa decorrerà improrogabilmente dalla data indicata nel Decreto di Conferimento della Borsa di Studio.

Nel caso di rinuncia del vincitore o di decadenza per mancata accettazione della borsa, la stessa potrà essere conferita al candidato successivo risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 10- Tutor

Il Consiglio di Dipartimento individua nella figura del Tutor un professore o ricercatore di ruolo sotto la cui direzione scientifica saranno svolte le attività di ricerca della borsa.

Il Tutor sarà responsabile della ricerca.

Art. 11 Obblighi del borsista

Il vincitore della borsa di studio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione della borsa di studio, è tenuto, a pena di decadenza, a far pervenire alla Segreteria del Dipartimento, in via telematica, la seguente documentazione:

- Dichiarazione di accettazione della borsa di studio per attività di ricerca,
- Dichiarazione di non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
- Copia del Codice Fiscale.

Il titolare della borsa è tenuto al rispetto delle direttive impartite dal Tutor al fine dello svolgimento l'attività di ricerca programmata e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro (emanato con D.R. n. 347 del 25 marzo 2014).

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entri in possesso durante lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca, devono essere considerati riservati e, pertanto, non ne è consentito l'uso per scopi diversi da quelli di studio, per i quali la borsa è attribuita.

Al termine del periodo di studio il borsista deve presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione finale sull'attività svolta ed i risultati conseguiti, accompagnata dal parere del Tutor.

Art. 12 Decadenza, ingiustificata interruzione, sospensione e rinuncia

In caso di ingiustificata interruzione dell'attività di ricerca, sentiti il Tutor, verrà dichiarata la decadenza della fruizione della borsa con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

Altresì decadono dal diritto alla borsa coloro che:

- entro il termine e con le modalità indicate nel presente bando di concorso, non accettino espressamente la borsa di studio, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o causa di forza maggiore debitamente comprovate;
- forniscono false dichiarazioni oppure omettono le comunicazioni di cui all'art. 10, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;
- non ottemperano agli obblighi previsti nel presente bando;

A richiesta del borsista l'attività di ricerca e la fruizione della relativa borsa potranno essere sospese, con provvedimento del Direttore del Dipartimento, nei periodi di assenza dovuti a maternità (legge 30/12/1971 n. 1204), o grave malattia di durata superiore a trenta giorni, debitamente documentate.

I periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.

Il titolare della borsa che intende rinunciare è tenuto a farne comunicazione al Direttore del Dipartimento che provvederà a dichiarare la decadenza della relativa fruizione della borsa stessa. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di scadenza.

Per le borse di durata annuale, qualora il vincitore rinunciasse nel primo semestre di attività, sarà possibile, su proposta del Tutor, conferire la borsa, per la parte residua, attribuendola con provvedimento del Direttore, al primo candidato in posizione utile in graduatoria.

Art.13 Trattamento assicurativo

Il borsista è coperto contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e infortuni, nei limiti previsti dalle polizze assicurative - Infortuni e Responsabilità civile verso terzi – dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio".

Art. 14 trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679.



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara
Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche
Via dei Vestini, 31 - 66100 – Chieti



I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

I candidati, partecipando alla selezione, autorizzano automaticamente la pubblicazione del loro curriculum, in caso di attribuzione della borsa, per gli adempimenti disposti dal D. L.vo n. 33/2013.
In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sulla home page dell'Ateneo all'indirizzo: <https://www.unich.it/privacy> - Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 15 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento di selezione del presente bando è il Prof. Maurizio Ronci.

Il Responsabile del procedimento amministrativo riferito al presente bando è il Segretario del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche Dott.ssa Chiara Maccione.

Art. 16 Normativa

Per quanto non previsto dal presente bando, che assume vesti di *lex specialis*, vale, la normativa attualmente vigente in materia di pubblici concorsi per quanto compatibile.

**Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Marta Di Nicola**

